

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE
RICONOSCIUTA CON D.P.R. DEL 26/11/1990

STATUTO 2020

TITOLO I – GENERALITÀ

ARTICOLO 1 – È costituita un'Associazione senza scopo di lucro avente durata illimitata, sotto la denominazione "Associazione Dimore Storiche Italiane", con sede in Roma.

ARTICOLO 2 – Ai fini del presente Statuto sono considerate dimore storiche gli immobili di interesse storico-artistico, compresi i parchi, i giardini e le adiacenze ambientali annesse, costruiti per funzione residenziale o successivamente adibiti a residenza, nonché gli immobili di diversa destinazione purché di interesse storico artistico. Si considerano di interesse storico artistico sia gli immobili dichiarati tali ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42) e successive modificazioni, sia quelli non ancora assoggettati a tale normativa che, a giudizio dell'Associazione, ne possiedono i requisiti.

ARTICOLO 3 – L'Associazione ha carattere nazionale e si articola in Sezioni Regionali, la cui circoscrizione coincide di norma con quella delle Regioni.

Le Sezioni Regionali sono organi periferici dell'Associazione. Tutti i Soci sono iscritti in Sezioni Regionali, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 4 – L'Associazione si propone di agevolare la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, contribuendo in tal modo alla tutela di un patrimonio culturale, la cui conservazione e conoscenza sono di interesse pubblico.

L'Associazione riconosce nel proprietario privato il più efficace, appassionato, competente e fedele conservatore di dimore storiche.

L'Associazione promuove nella società e presso i proprietari di dimore storiche i propri valori di tutela, conservazione e valorizzazione delle dimore storiche.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può acquistare, vendere, ereditare, ricevere per donazione, permutare beni mobili, immobili, titoli, partecipazioni, costituire o far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni in armonia con gli scopi statutari.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione, fra l'altro:

- a) favorisce la consulenza e l'assistenza giuridica, amministrativa, tributaria e tecnica, e svolge attività di informazione, a favore dei propri Soci ai fini della salvaguardia, della conservazione, della valorizzazione e della gestione delle dimore storiche;
- b) intrattiene rapporti con i competenti organi pubblici;
- c) è membro dell'EHH (European Historic Houses), collabora con analoghe associazioni nazionali, estere, internazionali, ed europee, e può esserne membro;
- d) promuove studi, ricerche ed iniziative dirette al conseguimento dei fini sociali;
- e) prospetta i mezzi per conseguire un più adeguato ordinamento legislativo nazionale ed europeo;
- f) realizza attività culturali, di valorizzazione e diffusione, anche in via editoriale, della propria immagine e del ruolo dei proprietari di dimore storiche;
- g) predispone attività ed intraprende iniziative che favoriscano la conoscenza ed i contatti reciproci tra i soci;
- h) può assumere iniziative sia per la promozione che per la valorizzazione dei beni mobili dei Soci.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 5 – L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:

- Soci: persone fisiche maggiorenni, giuridiche, anche di diritto pubblico, o associazioni non riconosciute, che siano proprietarie o comproprietarie di dimore storiche o di singole unità immobiliari poste in dimore storiche, oppure siano titolari su di esse di altri diritti reali. Ai fini del presente Statuto può avere titolo, per essere ammesso come Socio, anche il coniuge, un parente o affine, entro il terzo grado del proprietario o possessore di una dimora storica, previo il suo consenso;
- Soci Benemeriti: i Soci che contribuiscano in maniera rilevante, con speciali elargizioni o in diverso modo, al conseguimento dei fini sociali;

Ogni Socio è tenuto al pagamento del contributo annuale determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali solamente se in regola col pagamento del contributo annuale.

ARTICOLO 6 – Le domande di ammissione dei Soci devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Regolamento, alle Sezioni Regionali ed inoltrate, con il parere di queste, al Consiglio Direttivo che delibera inappellabilmente sull'ammissione.

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita del diritto reale o titolarità sulla dimora storica, esclusione e nel caso di morosità nel pagamento dei contributi annuali protrattasi per due anni.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, sentita la Sezione Regionale competente:

- a) nel caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
- b) per indegnità o altri gravi motivi.

Il Socio escluso può ricorrere contro la deliberazione del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III – MEMBRI ONORARI, SOSTENITORI E AMICI DELLE DIMORE STORICHE

ARTICOLO 7 – L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità sociali si può avvalere del contributo dei seguenti soggetti:

- Membri Onorari: personalità di chiara fama nel campo della cultura e dell'arte, nonché associazioni o altre istituzioni, le quali contribuiscano con la loro opera e la loro esperienza;
- Sostenitori: persone fisiche, giuridiche o associazioni che contribuiscano in maniera rilevante, con speciali elargizioni;
- Amici delle Dimore Storiche: persone fisiche o giuridiche comunque interessate al conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le modalità di partecipazione dei soggetti di cui sopra saranno disciplinate dal Regolamento.

TITOLO IV – PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 8 – Il patrimonio è costituito:

- a) dalle somme versate dai Soci a titolo di contributo patrimoniale o nella misura periodicamente determinata dall'Assemblea dei Soci;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai fondi di riserva eventualmente costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere sottoposti all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso.

Il rendiconto, presentato dal Consiglio Direttivo, comprende quelli delle Sezioni Regionali.

Eventuali residui attivi o passivi saranno imputati alle stesse Sezioni.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 – Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta Esecutiva;
- e) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Comitato Scientifico la cui composizione ed i cui compiti sono disciplinati dal Regolamento.

TITOLO VI – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10 – L'Assemblea è convocata dal Presidente o, nel caso di assenza o impedimento di questi, da un Vice Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione per l'esercizio in corso e per deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali ed eventualmente, su modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione dei beni, nonché per approvare le direttive generali e le linee del programma di attività e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno L'Assemblea è inoltre convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun Socio, anche, ove possibile, tramite posta elettronica, almeno trenta giorni prima della data fissata

per l'Assemblea e comunque pubblicato, entro lo stesso termine, sul sito web dell'associazione. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, tra le quali dovrà essere previsto un intervallo non inferiore a 24 ore.

Possono intervenire all'Assemblea e partecipare alle votazioni tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

I Soci possono farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro Socio.

Uno stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di cinque Soci.

Per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di cui all'art. 21 C.C. 1 comma.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare che il voto su uno o più argomenti all'ordine del giorno venga espresso per corrispondenza, compresa l'elezione per il rinnovo delle cariche sociali. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea e di votazione sono disciplinate nel Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei partecipanti alla votazione. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione dovrà tuttavia essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità di anzianità, dal più anziano di età. Essendo assenti l'uno e l'altro, assumerà la presidenza dell'Assemblea il membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. In assenza dell'intero Consiglio Direttivo, assumerà la presidenza il Socio presente con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

TITOLO VII – CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 11 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dai Presidenti delle Sezioni e da nove Soci che vengono eletti dall'Assemblea, nei termini e in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I nove componenti possono essere eletti dall'Assemblea per non più di tre mandati triennali consecutivi.

Il Consigliere dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti e viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito della prima riunione successiva, in attesa della presa d'atto dell'Assemblea.

I Presidenti delle Sezioni Regionali possono di volta in volta delegare un Socio della propria Sezione a rappresentarli.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno il Presidente Nazionale. Qualora il Presidente nominato faccia parte del Consiglio quale Presidente di Sezione Regionale dal momento della suddetta nomina perde la qualifica e la funzione di Presidente di Sezione Regionale, restando in ogni caso in carica per l'intero mandato triennale unicamente nella sua funzione e qualifica di Presidente Nazionale.

Sempre in tal caso, dovrà essere nominato un nuovo Presidente di Sezione Regionale, in sostituzione di colui che è stato nominato Presidente Nazionale, che andrà a far parte del Consiglio Direttivo per il suddetto mandato triennale in aggiunta agli originari consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo interno e, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti nonché un Segretario, preferibilmente un Socio, che come tale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno presso la sede sociale o altrove purché in Italia.

I Consiglieri possono farsi accompagnare alle riunioni, previa autorizzazione del Presidente, da un massimo di due Soci, quali esperti senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:

- a) sovrintende alle attività della Associazione per il conseguimento dei suoi fini;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- c) predispone annualmente i bilanci preventivo e consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all'Assemblea;
- d) cura la redazione e gli aggiornamenti del Regolamento interno dell'Associazione;
- e) provvede al coordinamento delle attività e prerogative delle Sezioni Regionali;
- f) provvede alla eventuale istituzione, ed eventualmente si avvale, di Organi consultivi e/o Gruppi di studio e/o di lavoro e/o di consulenza a favore dei Soci dell'Associazione, di Organi tecnici facoltativi, Comitati di Presidenza, Commissioni e Gruppi tematici, Gruppi dei Soci giovani, Gruppi di «Amici dell'Associazione», Organi di rappresentanza di diverse categorie di dimore storiche, ecc., che possono essere a loro volta organizzati su base regionale.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni al Presi-

dente o alla Giunta Esecutiva, esclusa la straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può validamente deliberare quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vertenti su materie di ordinaria amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni vertenti su materie di straordinaria amministrazione richiedono il voto favorevole di almeno la metà dei componenti del Consiglio.

TITOLO VIII – PRESIDENZA

ARTICOLO 12 – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo ambito e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e svolge le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità di anzianità, dal più anziano di età.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto, del Consiglio Direttivo e della Giunta per un altro triennio, senza diritto di voto.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO IX – GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 13 – La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo ambito.

La Giunta è convocata dal Presidente almeno quattro volte l'anno, esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio e, in caso di urgenza, lo sostituisce.

In questo ultimo caso le deliberazioni della Giunta saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

TITOLO X – COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI

ARTICOLO 14 – La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio

di Revisori Legali dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Due componenti effettivi ed i supplenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra i non soci. Un membro effettivo è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I revisori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai Revisori Legali dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolarità della tenuta della contabilità dell'Associazione.

I Revisori Legali dei Conti devono redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea dei Soci relativamente al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

TITOLO XI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE

ARTICOLO 15 – Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea fra i Soci. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri decide in merito ad ogni controversia che dovesse sorgere tra i Soci, o tra alcuni di essi, ovvero tra uno o più Soci e l'Associazione, in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, o anche in ordine all'esclusione di uno o più Soci.

Rimane comunque salva la facoltà del Socio o dei Soci e dell'organo sociale interessato di sottoporre la decisione del Collegio dei Probiviri ad un Collegio Arbitrale.

Le contestazioni che dovessero eventualmente permanere anche dopo la decisione del Collegio dei Probiviri, saranno infatti sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre Soci: due nominati, uno per ciascuna, dalle parti dissenzienti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due, o, in caso di disaccordo, dalla Giunta Esecutiva.

Il giudizio degli arbitri, amichevolmente pronunciato, è inappellabile, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

TITOLO XII – SEZIONI REGIONALI

ARTICOLO 16 – Le Sezioni Regionali rappresentate dal loro Presidente, nell'ambito delle proprie circoscrizioni, curano le finalità dell'Associazione in ambito territoriale mantenendo il rapporto coi Soci, operando sul territorio locale e con gli organi periferici dello Stato, con le Regioni e con altri Enti locali. Sono organi delle Sezioni:

- a) l'Assemblea: composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote, che dovrà essere convocata dal Presidente della Sezione almeno una volta l'anno;
- b) il Comitato Direttivo della Sezione: eletto dall'Assemblea della Sezione per un triennio;
- c) il Presidente: eletto dal Comitato Direttivo nel suo interno.

Il Presidente, cessato dalle sue funzioni, è membro di diritto del Comitato Direttivo per un altro triennio, senza diritto di voto.

Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Le Sezioni devono redigere un Regolamento interno regionale, secondo le proprie esigenze, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In mancanza di approvazione del Regolamento dalla singola Sezione si renderà applicabile lo schema di Regolamento delle Sezioni approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Sezioni possono articolarsi a loro volta in, o istituire, delegazioni Provinciali o Sub Provinciali, da disciplinare in sede di Regolamento interno regionale.

Le Sezioni hanno autonomia operativa, e si relazionano con la sede centrale, nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Le Sezioni possono decidere di aggregarsi fra Regioni limitrofe.

I rapporti fra le Sezioni e la sede centrale sono determinati nel Regolamento per l'applicazione del presente Statuto.

TITOLO XIII – ORGANIZZAZIONE SOCI FRA I 18 E I 35 ANNI

ARTICOLO 17 – Potrà essere costituito il Gruppo Giovani sia a livello nazionale che regionale con una specifica organizzazione. Il tutto sarà disciplinato da un Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO XIV – GRATUITÀ E DECADENZA DELLE CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 18 - Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

I consiglieri, i revisori legali dei conti ed i probiviri sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dopo la terza assenza non giustificata dai lavori dei rispettivi organi.

ARTICOLO 19 – Un Regolamento interno viene redatto, e potrà essere modificato, dal Consiglio Direttivo.

Il Regolamento determina le norme di attuazione del presente Statuto.

TITOLO XV – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20 – Lo scioglimento dell'Associazione non può avvenire che per deliberazione dell'Assemblea dei Soci regolarmente convocata e costituita a norma dell'art.10.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto in favore di una associazione, ente o istituzione, con finalità analoghe fra quelle che abbiano le caratteristiche richieste dalla legge, o devoluto ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XVI – NORME FINALI

ARTICOLO 21 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli artt.14 e segg. del C.C. se e in quanto applicabili.

ARTICOLO 22 – Il Presidente è espressamente autorizzato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che siano eventualmente richieste dall'autorità competente in sede di approvazione delle modifiche dello Statuto, dandone tempestiva comunicazione ai Soci.